



## **CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”**

### **CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE (BANDO)**

#### **ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2009-2010**

##### **Articolo 1 Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per la studentessa o lo studente, in relazione all’anno 2009-2010.
2. E’ esclusa la spesa per l’acquisto dei dizionari.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

##### **Articolo 2 Istituzioni scolastiche o formative frequentate**

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, sono iscritti e frequentano uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
  - a) scolastiche statali secondarie di I e II grado;
  - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali) secondarie di I e II grado;
  - c) scolastiche, non paritarie, secondarie di I e II grado, legalmente riconosciute o pareggiate;
  - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso della spesa dei libri di testo forniti agli studenti.

##### **Articolo 3 Residenza della studentessa o dello studente**

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente hanno la residenza nella Regione del Veneto.

##### **Articolo 4 Richiedenti**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, purché iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.

2. In particolare, può essere richiesto:
  - a) da uno dei genitori, che ha iscritto il figlio;
  - b) dal tutore, che ha iscritto il soggetto sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
  - c) direttamente dalla studentessa o dallo studente iscritto, se maggiorenne.

#### **Articolo 5 Limiti di reddito**

1. Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. inferiore od uguale a €13.500,00.
2. Il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999.
3. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2008, dichiarati nel 2009.

#### **Articolo 6 Importi massimi del contributo**

1. Per i richiedenti aventi un I.S.E.E. inferiore od uguale a €10.632,94 (Fascia 1), il contributo è diretto alla copertura del 100% della spesa.  
In caso di mancanza di risorse per la copertura del 100% della spesa, l'importo del contributo è determinato in proporzione alle risorse disponibili.
2. Qualora residuino risorse dopo il soddisfacimento dei soggetti di cui al comma 1, per i richiedenti aventi un I.S.E.E. da €10.632,95 ad €13.500,00 (Fascia 2), l'importo del contributo è determinato in proporzione alle risorse disponibili.

#### **Articolo 7 Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
3. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

#### **Articolo 8 Domanda**

1. La domanda deve essere:
  - a) compilata seguendo tutte le Istruzioni allegate al Modulo di domanda;
  - b) compilata sul Modulo di domanda, ritirabile presso le Istituzioni scolastiche e formative ed i Comuni, o scaricabile dal sito internet [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione);
  - c) sottoscritta dal richiedente (genitore della studentessa o dello studente, o chi ne esercita la patria potestà, ovvero studentessa o studente medesimo, se maggiorenne);
  - d) accompagnata da una copia di un documento di identità/riconoscimento valido del richiedente (fronte-retro), pinzata sul Modulo della domanda;

- e) consegnata o spedita al Comune di residenza dello studente entro il termine perentorio del 30/10/2009 (al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).
2. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
Lo stesso dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

### **Articolo 9** **Cause di esclusione dal contributo**

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
- a) la carenza della copia del documento di identità/riconoscimento valido del richiedente (fronte-retro), pinzata sul Modulo della domanda;
  - b) la consegna o la spedizione della domanda oltre il termine perentorio del 30/10/2009;
  - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente, o la non desumibilità degli stessi dalla domanda o dal documento di riconoscimento;
  - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome della/o studentessa/studente, o la non desumibilità degli stessi dalla domanda;
  - e) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
  - f) la carenza della dichiarazione della residenza della/o studentessa/studente;
  - g) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
  - h) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica o formativa frequentata;
  - i) la carenza della sottoscrizione del richiedente, qualora non vi sia la copia del documento di riconoscimento valido del richiedente;
  - j) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi del precedente articolo 1;
  - k) la residenza della/o studentessa/studente fuori della Regione Veneto;
  - l) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'articolo 2;
  - m) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €13.500,00.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

### **Articolo 10** **Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

### **Articolo 11** **Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
- a) certificato del calcolo dell'I.S.E.E.;

- b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
  - c) documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.

### **Articolo 12 Compiti dei Comuni**

1. I Comuni provvedono a :
- a) dare la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative;
  - b) distribuire il Modulo di domanda;
  - c) ricevere le domande;
  - d) svolgere l'istruttoria delle domande;
  - e) prendere visione del Piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni, che sarà pubblicato nel sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione), entro il mese di agosto 2009;
  - f) comunicare alla Regione, al termine dell'istruttoria, e comunque entro il 30/11/2009, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: [libri.testo@regione.veneto.it](mailto:libri.testo@regione.veneto.it) , il numero delle domande, pervenute nel termine e ritenute ammissibili, la spesa ammissibile e l'eventuale fabbisogno di fondi integrativi regionali necessari alla copertura del 100% delle spese (dopo aver utilizzato anche le eventuali economie generatesi, con vincolo di destinazione, nei precedenti esercizi), nel caso di insufficienza delle risorse statali, utilizzando l'apposito Prospetto riepilogativo dei dati, reperibile dal sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione) ;
  - g) controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese dai richiedenti all'interno delle domande, ai sensi della vigente normativa;
  - h) prendere visione del Piano regionale di riparto delle risorse regionali integrative tra i Comuni, che sarà pubblicato nel sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione), entro il mese di dicembre 2009;
  - i) pagare i contributi ai beneficiari;
  - j) mantenere nei bilanci comunali eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.

### **Articolo 13 Compiti della Regione**

1. La Regione provvede a:
- a) approvare il Piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni;
  - b) pubblicare il Piano di cui alla lettera a) nel sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione), entro il mese di agosto 2009;
  - c) approvare il Piano regionale di riparto delle risorse regionali integrative tra i Comuni sulla base delle segnalazioni dei Comuni;
  - d) pubblicare il Piano di cui alla lettera c) sul sito internet: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione), entro il mese di dicembre 2009;
  - e) concedere il contributo ai richiedenti, nei limiti delle risorse disponibili;
  - f) trasferire ai Comuni le somme da pagare.
2. Per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione tiene conto delle economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti e comunicate via e-mail all'indirizzo: [libri.testo@regione.veneto.it](mailto:libri.testo@regione.veneto.it) , tramite il Prospetto riepilogativo dei dati.